

**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

PARTES LEGAL

**STEFANO VECCHIATO**  
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LISA FAVERO  
AVVOCATO

SILVIA FURLAN  
AVVOCATO

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELONA)

AREA COMMERCIALISTI

MICHELA ZANETTI  
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO  
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE  
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI  
RAG. AREA CONTABILE

FEDERICA SPAGNOLO  
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU  
RAG. AREA CONTABILE

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

FLAVIA RAMELLA  
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI  
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI  
EXPORT MANAGER

AREA INNOVAZIONE

GIORGIA FAVARO  
DOTT.SSA AREA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

OF COUNSEL:

VITO PAPA  
DOTT. MARKETING STRATEGICO  
(SEDE DI TREVISO)

**E-COMMERCE: NOVITA' DAL 1° LUGLIO 2021**

Gentili Clienti,

a partire dal 1° luglio 2021 l'attività di e-commerce adotta nuovi adempimenti fiscali e nuove regole ai fini IVA.

Per commercio elettronico (**e-commerce**) si intende qualsiasi attività di supporto ad una attività commerciale, che venga svolta utilizzando il canale telematico **Internet**. Si tratta, di uno **scambio commerciale** che viene effettuato attraverso un **canale elettronico** di acquisto di beni e servizi, in cui il cliente sceglie *on-line* il prodotto.

L'e-commerce può essere:

- **e-commerce DIRETTO** = Commercio di beni immateriali "digitali" che non necessitano di supporti fisici (es. software, musica, film,...). Tutte le fasi avvengono on-line (ordine, pagamento e consegna).
- **e-commerce INDIRETTO** = Commercio di beni materiali. L'acquisto e il pagamento avvengono on-line ma la consegna del bene avviene fisicamente (principalmente tramite servizio postale o vettore).

Si distingue in base ai soggetti:

- **B2B** = Business to Business = operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA
- **B2C** = Business to Consumer = operazioni effettuate verso consumatori finali/privati.

Indice degli argomenti:

1. Commercio elettronico diretto
2. Commercio elettronico indiretto
3. MOSS



## COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

Il commercio elettronico diretto fa esclusivo riferimento a prestazioni di servizi e non a cessione di beni.

### RAPPORTI B2B (tra soggetti passivi IVA)

Ai fini IVA il commercio elettronico diretto nei rapporti B2B segue le regole ordinarie individuate dall'art. 7-ter del DPR 633/72. Le cessioni di beni digitali sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel luogo ove è stabilito ai fini IVA il committente soggetto passivo IVA.

Prestatore	Committente	Regime IVA	Fattura
Italiano soggetto IVA	Italiano soggetto IVA	IVA	IVA ordinaria
	Soggetto passivo IVA UE	IVA nel paese del committente	Art. 7-ter con indicazione "inversione contabile" emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
	Soggetto passivo IVA Extra UE	IVA del paese EXTRA UE	Art. 7-ter DPR 633/72 con indicazione "operazione non soggetta"

### RAPPORTI B2C (con clienti privati consumatori)

L'art.7-sexies del DPR 633/72 prevede che le prestazioni rese a privati consumatori sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel paese dove il privato consumatore è domiciliato. Praticamente il soggetto passivo IVA stabilito in Italia che effettua cessioni on-line verso privati UE dovrà procedere ad applicare l'IVA del paese del committente privato. Per fare ciò dovrà nominare un proprio rappresentate fiscale oppure identificazione diretta oppure una stabile organizzazione in ciascun paese della Ue dove si trovano i committenti privati. Il rappresentate fiscale/identificazione diretta/stabile organizzazione Ue dovrà procedere poi ad applicare al committente privato UE l'IVA di tale paese.

Alternativamente può optare per l'applicazione del regime speciale denominato MOSS.

Prestatore	Committente	Regime IVA	Fattura
Italiano soggetto IVA	Privato Italiano	IVA	IVA ordinaria
	Privato UE	IVA nel paese del committente	Fattura con IVA del paese UE tramite identificazione Stato UE oppure iscrizione al MOSS
	Privato Extra UE	IVA del paese EXTRA UE	Fuori campo IVA art. 7 sexies



## COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

### RAPPORTI B2B (tra soggetti passivi IVA)

Per il commercio elettronico indiretto (cessione di beni materiali) nei rapporti B2B nulla cambia e si continua a seguire le regole ordinarie previste per cessioni di beni a livello nazionale, cessioni intracomunitarie di beni e cessioni all'esportazioni.

Cedente	Committente	Regime IVA
Italiano soggetto passivo IVA	Soggetto passivo IVA italiano	Operazione imponibile IVA (cessione territorialmente rilevante in Italia)
	Soggetto passivo IVA Paese UE (diverso dall'Italia)	Cessione intracomunitaria di beni non imponibile IVA art. 41 DL 331/93 Intrastat
	Soggetto passivo IVA Paese extra-UE	Cessione all'esportazione non imponibile IVA art. 8 DPR 633/72 Bolla doganale

### RAPPORTI B2C (con clienti privati consumatori)

Nei rapporti B2C la cessione on-line è assimilata alla vendita per corrispondenza in cui l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non richiesta dal cliente. Inoltre è esonerata dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi. La cessione deve essere inserita nel registro dei corrispettivi.

La Direttiva UE del 2017, ha introdotto novità IVA in tema di commercio elettronico indiretto con Paesi UE che prevede:

- **a decorrere dal 1° luglio 2021** le operazioni di commercio elettronico indiretto, nei rapporti B2C, **saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni** ;
- **è prevista una soglia unica annua di vendite pari ad euro 10.000 uguale per tutti i paesi UE** (non si applicherà più la disciplina delle vendite a distanza per le quali sono previste soglie di protezione che variano da euro 35.000 ad euro 100.000):
  - **fino alla soglia minima** annua di 10.000 euro, si applicherà l'IVA del paese dove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA;
  - **al superamento della soglia minima annua di 10.000 euro** (valore totale al netto dell'IVA), da monitorare nel corso di un anno civile, si applicherà, a partire dalla data di superamento, l'ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni.

Al superamento del limite della soglia di Euro 10.000, i cedenti potranno optare per la registrazione al MOSS, quale alternativa all'identificazione diretta nel paese del destinatario dei beni, adottando conseguentemente le regole di fatturazione del proprio Stato membro.



**Commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C dal 1° luglio 2021, qualora non si sia optato per l'applicazione dell'IVA nel Paese di destinazione ovvero MOSS**

Cedente	Paese dell'acquirente privato	Tipologia di operazione ai fini IVA e doganali
Italiano Soggetto passivo IVA	Italia	Operazione imponibile IVA (cessione territorialmente rilevante in Italia)
	Paese UE (diverso dall'Italia)	Disciplina riservata alle vendite a distanza: in tal caso fino al limite di euro 10.000 annui si applicherà l'IVA del Paese del cedente soggetto passivo IVA (quindi, nel caso in esame IVA in Italia), oltre tale soglia l'IVA del Paese UE del cessionario privato.
	Paese extra-UE	Cessione all'esportazione non imponibile IVA. <u>Art. 8</u> del DPR n. 633/1972

## REGIME MOSS

### CHE COS'E'

Il MOSS (che diverrà OSS) è un regime opzionale per assolvere l'IVA nel commercio elettronico verso i consumatori finali (B2C).

In base alle nuove regole europee, infatti, la tassazione ai fini Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (*Stato membro di Consumo*) e non in quello del prestatore/cedente (*Stato membro di identificazione*).

Superata la soglia di protezione di Euro 10.000 il prestatore/cedente è tenuto ad identificarsi ai fini IVA nel paese dove risiede il consumatore finale. Il MOSS, dunque, evita al fornitore di identificarsi (tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta IVA) presso ogni *Stato Membro di Consumo* per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).

Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi del MOSS deve registrarsi nel "Portale MOSS" dello Stato membro di identificazione.

Possono avvalersi del MOSS sia i soggetti passivi stabiliti nell'UE sia quelli stabiliti fuori dalla UE. Il regime è facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri.

### DICHIARAZIONE IVA MOSS

La Dichiarazione Iva Moss è inviata all'Agenzia delle Entrate attraverso il Portale Moss. Ha cadenza trimestrale e deve essere presentata entro 20 giorni dalla fine del trimestre al quale si riferisce: 20 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 20 luglio, per il trimestre



che termina il 30 giugno; 20 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre; 20 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.

Il modello deve essere comunque trasmesso, a saldo zero, anche se nel trimestre non sono state effettuate operazioni rientranti nel regime.

Ad ogni dichiarazione è attribuito dal sistema un numero di riferimento unico da indicarsi in sede di versamento dell'imposta.

La dichiarazione IVA deve contenere:

- il numero di identificazione;
- l'ammontare delle prestazioni/cessioni effettuate nel trimestre di riferimento. Distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti e suddiviso per aliquote, al netto dell'IVA;
- le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti;
- l'ammontare dell'IVA, suddiviso per aliquote, spettante a ciascun Stato membro.

#### **VERSAMENTO IVA**

Il versamento dell'IVA dovuta in base alla Dichiarazione è effettuato entro lo stesso termine previsto per la presentazione della Dichiarazione (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio) con le seguenti modalità:

- per gli operatori in Regime UE, accedendo alla propria area e con addebito sul proprio conto corrente postale o bancario;
- per gli operatori in Regime Non UE, mediante bonifico su un conto aperto presso la Banca d'Italia.

Il versamento deve essere riferito ad una determinata dichiarazione e indicando il "numero di riferimento unico" della dichiarazione.

Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni e ripartisce l'imposta tra i diversi Stati membri di consumo.

Non è prevista la possibilità di effettuare il pagamento tramite modello F24 e di utilizzare eventuali crediti d'imposta in compensazione.

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti e per aggiornarvi in ordine ai prossimi passi operativi da mettere in atto per gli adempimenti che seguiranno.

**STUDIO PARTES**